

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, Tel. 02 499801, sito internet: <http://www.cargeas.it/>, Indirizzo email: cargeas@cargeas.it, Indirizzo PEC: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell'esercizio. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.cargeas.it/notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a € 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 146.519.439. L'indice di solvibilità dell'Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che l'Impresa si impegna nei confronti dell'assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati con il contraente.

✓ **Responsabilità Civile**

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza, a tenerti indenne di quanto sei tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenerti indenne dalle somme che saresti tenuto a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivarti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenerti indenne dalle somme che saresti tenuto a pagare per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da te dipendenti od equiparabili nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

La Copertura Assicurativa prevede inoltre Condizioni Speciali che integrano le norme di Polizza quando la garanzia sia riferita ad uno o più dei seguenti rischi:

- Proprietà di fabbricati descritti in Polizza
- Animali
- Binari – Macchine operatrici semoventi – Mezzi meccanici in genere
- Acquedotti – Canali ad uso irriguo – Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole
- Gas di petrolio liquefatti (GPL)
- Distributori di carburante in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio
- Autorimessa
- Negozio – Deposito commerciali (esclusi distributori di carburante)

- Insegne e cartelli pubblicitari
- Amministrazioni comunali
- Amministrazioni provinciali
- Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli – Campeggi
- Ascensori – Montacarichi – Montavivande – Scale Mobili
- Istituti di trattamento estetici – Istituti di cultura fisica – Massaggiatori – Callisti e Pedicure
- Bar, Pasticceria e Gelateria – Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde – Mense aziendali- Birrerie - Esercizi Affini
- Servizi Pubblici di locomozione e trasporto
- Istituti di vigilanza
- Farmacie
- Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – Istituti di correzione – Colonie – Oratori e ricreatori
- Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Cliniche Universitarie – Presidi Sanitari Privati – Istituti Assistenziali
- Associazioni – Società e scuole sportive
- Stabilimenti balneari
- Cinematografi – teatri
- Night Clubs – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo
- Riserve di caccia e di pesca
- R.C. della famiglia
- Velocipedi e ciclo furgoncini senza motore
- Cacciatori
- Trattamenti chimici
- Medici – Chirurghi – Infermieri
- Lavori presso terzi
- Danni a mezzi sotto carico o scarico
- Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
- Lavori edili e stradali
- Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
- Detenzione ed impiego di esplosivi

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La polizza non prevede alcuna opzione con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Condizioni Particolari valide solo se espressamente richiamate in Polizza

Cessione di lavori in subappalto	Tassazione sulle retribuzioni – assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricade sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri. Tassazione sul valore – assicura la responsabilità per i danni cagionati da ditte subappaltatrici a terzi mentre eseguono i medesimi lavori.
Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti	Ti indennizza dagli infortuni subiti, in occasione di lavoro, da subappaltatori e dipendenti qualora dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime.
Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL	Ti indennizza dagli infortuni subiti in occasione di lavoro dai tuoi dipendenti non soggetti all'obbligo di Assicurazione per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.
Danni a condutture ed impianti sotterranei	La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. L'estensione di garanzia è prestata con la Franchigia di € 250,00 e con il massimo risarcimento di € 15.000,00 per Sinistro.
Danni da cedimento o franamento del terreno	La garanzia comprende i danni a Cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 per danni a Cose e con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri nel corso di un anno assicurativo. Per i danni ad altre Cose si applica la Franchigia assoluta di € 150,00 per singolo Sinistro.

<p>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</p>	<p>La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 nel limite del Massimale per danni a Cose e comunque con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.</p>
<p>Esclusione dell'impiego di macchine ed impianti vari</p>	<p>La garanzia non comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, né di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e sollevamento, fatta eccezione per argani, verricelli e montacarichi.</p>
<p>Estensioni diverse</p>	<p>L'opzione ti indennizza dal rischio derivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, fermo restando che, se la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile a te incombente in qualità di committente dei lavori stessi; • dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands; • dall'esistenza della mensa aziendale, fermo restando che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, la garanzia opera per la sola responsabilità a te imputabile in qualità di committente; • dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibo e bevande; • dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermeria e pronto soccorso; • siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; • dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani; • dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a tuo favore in qualità di committente dei lavori; • dall'organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o "stagiaires" e gite aziendali; • dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore; • dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di tuoi dipendenti; • dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione; • dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa.
<p>Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato</p>	<p>L'opzione estende la Copertura Assicurativa, limitatamente alle lesioni corporali, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titolari e i dipendenti di altre ditte (anche clienti) che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività assicurata; • gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri liberi professionisti; • le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Azienda; • le persone appartenenti ad altre ditte che subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.
<p>R.C. del committente ex art. 2049</p>	<p>L'Impresa ti indennizza di quanto sei tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile in qualità di committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei tuoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di tua proprietà o a te intestati al P.R.A. ovvero a te locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. L'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Sinistro; • delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Azienda.
<p>Responsabilità civile personale dei dipendenti incaricati della direzione e sorveglianza dei lavori</p>	<p>L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei tuoi dipendenti incaricati della direzione e sorveglianza del lavoro nonché dei Dirigenti e dei Quadri, con rinuncia all'azione di rivalsa nei loro confronti, per danni verificatisi nell'esercizio delle loro funzioni e cagionati a terzi, compresi tra questi i tuoi dipendenti.</p>
<p>Estensione al mondo intero dei lavori</p>	<p>La garanzia estende l'ambito territoriale al mondo intero (esclusi USA e Canada). La garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, vale a condizione che per i lavori all'estero sia operante l'Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro presso l'INAIL.</p>

Operazioni di consegna e prelievo	La garanzia comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
Veicoli di terzi e/o dipendenti	L'Assicurazione comprende i danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta mentre si eseguono i lavori, cagionati dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolte, con l'applicazione di una Franchigia di € 50,00 per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose all'interno dei veicoli.
Mezzi meccanici di sollevamento	La Copertura è estesa all'uso di macchine operatrici e mezzi meccanici di sollevamento funzionanti anche all'esterno dell'azienda, su aree pubbliche.
Difesa penale obbligatoria	L'Impresa si obbliga, in caso di procedimento penale, ad assumersi le spese di difesa in ogni grado di giudizio, purché promosso su iniziativa della pubblica o privata accusa provvedendo al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito il mandato.
R.C. conduzione dello studio professionale	La garanzia si estende alla responsabilità civile a te derivante dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché da fatto del personale dipendente ad esso adibito.
Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività	La Copertura si estende alla responsabilità civile a te derivante in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2), nonché cancelli anche automatici. La garanzia non comprende i danni derivanti: <ul style="list-style-type: none"> • da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; • da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni non comprese in Polizza. La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. L'estensione è prestata con una Franchigia di € 50,00 per ciascun Sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura

! Responsabilità civile

Sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

L'assicurazione **R.C.T.** non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non e che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a Cose che detieni a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle medesime operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo.



Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione **R.C.T.** inoltre, a meno di specifico patto speciale, non comprende i danni:

- a Cose altrui derivanti da incendio di Cose tue o da te detenute;
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con te e della cui opera ti avvalga nell'esercizio della propria attività;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose dopo la consegna a terzi;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

La **R.C.T.** e la **R.C.O.** non comprendono i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
- dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto;
- derivanti da campi elettromagnetici.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	Non previsto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio e le somme assicurate/massimali sono indicizzati annualmente sulla base della variazione percentuale dell'Indice generale nazionale "ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI) "indice costo della vita".
Rimborso	In caso di Recesso dell'Impresa, la stessa ti rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio imponible relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a aziende, privati e professionisti che svolgono attività economiche appartenenti alle categorie del commercio, dell'artigianato, dell'industria, di servizi e professioni.

L'Assicurato viene tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi o verso prestatori di lavoro, in conseguenza di un evento accidentale nell'ambito dell'attività esercitata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 16,39% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla base delle rilevazioni contabili dell'Impresa relative all'ultimo esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati all'Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@cargeas.it L'Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all'IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall'acquisizione degli stessi.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l'attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVARISERVATAALCONTRAENTE (c.d. HOMEINSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.